

Alla cortese attenzione di tutti i Clienti

Ancona, settembre 2023

OGGETTO: FRINGE BENEFIT 2023 – Innalzamento del limite di esenzione a € 3.000,00 per dipendenti con figli fiscalmente a carico

Gentile Cliente,

il Decreto Legge n. 48/2023, art.40 (c.d. “Decreto Calderone” o “Decreto 1° Maggio”) - convertito dalla Legge 85/2023, tenuto altresì conto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 23/E del 01 Agosto 2023 - ha introdotto, al momento per il solo periodo d’imposta 2023, rilevanti novità in materia di “fringe benefit” (ossia erogazione di beni e/o servizi, ai lavoratori oppure al coniuge e ai familiari di cui all’art. 12 del TUIR):

- **il valore massimo dei fringe benefit non soggetto a contributi e imposte è stato elevato, per il solo anno 2023, a € 3.000,00 per i dipendenti che hanno figli fiscalmente a carico;**
- **il valore massimo dei fringe benefit non soggetto a contributi e imposte rimane invece sempre di € 258,33 per i dipendenti che NON hanno figli fiscalmente a carico**

L’erogazione dei fringe benefit può anche avvenire “ad personam”, ossia anche a singoli lavoratori, senza necessità di seguire il vincolo dell’erogazione a tutti i dipendenti o a categorie di essi previsto per le forme di welfare riconosciute in base all’art. 51, comma 2 del TUIR.

Nel caso in cui si possa beneficiare dell’elevazione a € 3.000,00 di cui sopra, l’erogazione esente da contributi e imposte può anche consistere nel **rimborso delle utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (possibilità invece non prevista nel caso in cui il limite massimo resti quello ordinario di € 258,23).

Si evidenzia inoltre che le suddette soglie dei 258,23 euro o dei 3.000,00 euro rappresentano un limite e non una franchigia, conseguentemente **il superamento di questo limite comporta che l’intero valore dei fringe benefit concorre a formare reddito imponibile** (sia ai fini fiscali che ai fini contributivi).

LABOR MARCHE STP s.r.l.

Consulenza del Lavoro

I beneficiari della misura sono i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati (ossia non solo lavoratori dipendenti ma anche collaboratori coordinati e continuativi e amministratori) con **figli fiscalmente a carico**, condizione quest'ultima che si verifica:

- per i figli di età fino a 24 anni, quando non possiedano un reddito superiore a € 4.000,00 (al lordo degli oneri deducibili)
- per i figli di età oltre 24 anni, quando non possiedano un reddito superiore a € 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili).

L'agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta, altresì, nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi percepisce l'assegno unico e universale (AUU). Qualora i genitori si accordino per attribuire l'intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, la nuova agevolazione spetterà comunque ad entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell'uno sia dell'altro genitore.

L'Agenzia delle Entrate, ha affermato che, in base al principio dell'unitarietà del periodo d'imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre 2023. Pertanto, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale a tale data.

Inoltre, il massimale corrispondente alla caratteristica soggettiva in capo al lavoratore (euro 258,23 euro ovvero 3.000 euro in caso di figlio/i a carico) è cumulabile, ai fini fiscali, con il bonus carburante di 200,00 euro, già in precedenza previsto dal D.L. n. 5/2023.

ADEMPIMENTI E INDICAZIONI OPERATIVE

Qualora si intenda erogare nel periodo d'imposta 2023 (inteso nel senso di periodo d'imposta allargato, ossia entro il 12 gennaio 2024) dei fringe benefit a uno o più lavoratori, beneficiando del sopraccitato innalzamento dei limiti di esenzione per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, **il datore di lavoro dovrà richiedere preventivamente una dichiarazione al lavoratore** che evidenzi il diritto all'aumento della soglia di esenzione, indicando il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore, l'agevolazione non potrà essere applicata. A tal fine, è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

LABOR MARCHE STP s.r.l.

Consulenza del Lavoro

Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro qualora durante l'anno fossero venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio. In questo caso, il datore di lavoro dovrà recuperare il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

Ulteriore adempimento, da parte del datore di lavoro, è **l'informativa alla Rappresentanza sindacale unitaria (RSU), laddove presente. Tale comunicazione potrà avvenire anche successivamente all'erogazione dei fringe benefit, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del periodo d'imposta 2023.**

Nel caso in cui l'azienda intenda erogare nei prossimi mesi dei fringe benefit in misura superiore a € 258,23 (o che comunque comportino il superamento di tale soglia sommati ai fringe benefit ad oggi eventualmente già erogati), dovrà mettere a disposizione del lavoratore il modello di dichiarazione attraverso il quale lo stesso potrà dichiarare di avere dei figli a carico, potendosi quindi applicare l'elevazione della soglia di esenzione.

*Nel caso in cui il limite di € 258,23 sia già stato ad oggi superato -caso peraltro certamente ricorrente in tutti i casi di fringe benefit costituiti dall'**assegnazione di autovettura in uso promiscuo** – sarà opportuno mettere da subito a disposizione del lavoratore il modello di dichiarazione della presenza o meno di figli a carico ;laddove vi fossero, si procederà al recupero degli assoggettamenti a contributi e imposte in sede di conguaglio, sempreché il fringe benefit non superi anche la soglia di € 3.000,00.*

Il ns. Studio sarà ovviamente di supporto per l'eventuale individuazione e segnalazione all'azienda delle situazioni di cui sopra, ove occorrente mettendo a disposizione i moduli di dichiarazione dei lavoratori interessati (un fac-simile del modulo viene comunque anche allegato alla presente) nonché l'informativa da inviare alle RSU, se presenti.

Come di consueto, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento approfondimento specifiche situazioni.

Distinti saluti

LABOR MARCHE STP s.r.l.

LABOR MARCHE STP s.r.l.
Consulenza del Lavoro

**INNALZAMENTO A 3.000 EURO, PER L'ANNO 2023, DELLA SOGLIA DI ESENZIONE
DEI FRINGE BENEFIT PER LAVORATORI CON FIGLI**

L'art. 40 del D.L. n. 48 del 4 maggio 2023, convertito dalla Legge n. 85 del 3 luglio 2023, ha previsto, limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Pertanto, per **l'anno di imposta 2023** a favore dei **lavoratori con figli fiscalmente a carico** il limite di esenzione previsto per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) **è elevato da 258,23 euro a 3.000 euro**, includendo anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche come sopra indicate.

Si considerano figli fiscalmente a carico i figli con un reddito complessivo fino a 2.840,51 euro nel periodo di imposta, o 4.000 euro se di età non superiore a 24 anni, al lordo degli oneri deducibili, anche se per gli stessi non spettano le detrazioni per figli a carico (ad esempio perché di età inferiore ai 21 anni).

Il comma 3 dell'art. 40 specifica che tale regime transitorio più favorevole si applica se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Dichiarazione del lavoratore ai sensi dell'art. 40, comma 3, del D.L. n. 48/2023

Il sottoscritto	Cod. Fisc.:
-----------------	-------	-------------------

nella veste di dipendente/collaboratore dell'impresa

DICHIARA sotto la propria responsabilità che i figli di seguito indicati non possiedono nel 2023 un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51 (euro 4.000,00 per i figli di età non superiore a ventiquattro anni), e pertanto di avere diritto a beneficiare della soglia di esenzione di euro 3.000 per i fringe benefit riconosciuti nel 2023, come previsto dall'art. 40 del D.L. n. 48 del 4 maggio 2023.

Cognome e nome	Codice fiscale

Data

In fede,